



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 30.03.2022, tenutasi secondo le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3087/2020 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED], nata [REDACTED] (ME), [REDACTED] residente a Capo d'Orlando (ME), [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura presente in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Trastevere n.76/A 00153 ROMA (RM) Cod. Fisc. 80185250588.
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO in persona del legale rappresentante p.t.;
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

RESISTENTE

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021.

OGGETTO: trasferimento del lavoratore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 09.10.2020, la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, premettendo:

- di essere un docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015, ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.I.S. "MERENDINO" di Capo d'Orlando.
- Di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 183 del 23.3.2020 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale.
- Di aver chiesto che venisse accertato il suo diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, in quanto referente unica della suocera, Sig.ra [REDACTED], che risulta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992.
- Di avere indicato quali sedi preferite le scuole ITC "Capo d'Orlando Merendino", Liceo "Lucio Piccolo", I.I.S. "L Sciascia" rientranti nei comuni di Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello, Patti, e Milazzo, nella provincia di Messina, le scuole dei comuni di Barcellona P.G. Messina, Lipari e Bagheria e le provincie di Palermo e Catania.

La ricorrente lamentava che non le era stata assegnata la precedenza richiesta, per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 183/2020.

Tanto premesso, rilevava che l'art.13, punto IV del contratto di mobilità 2019/2022, prevede al punto 4° che: *"viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e n a II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, a condizione che sussista una "documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi" e una "documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive"*.

Deduceva, inoltre, che l'O.M. in materia di mobilità 2019/22 ed l'art. 13 c. 1 del relativo CCNI, sarebbero illegittimi nella parte in cui limitano l'operatività della precedenza per assistenza del disabile soltanto nelle distinte fasi di mobilità, trattandosi di una previsione di rango contrattuale palesemente contrastante con il diritto del ricorrente ricavabile dalle disposizioni imperative di cui all'art. 33 l. 104/92, che pongono quale unico limite le eventuali esigenze datoriali.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare, previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2020/2021, in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e dell'art 601 (T.U. scuola) nella

da una corretta interpretazione dell'art. 33 co. 5 l. 104/92 ed anzi pare oggettivamente in netto contrasto con il primario interesse pubblico (l'effettiva tutela della salute del disabile) garantito da tale disposizione di legge.

Tenuto conto di tali premesse, va rilevato che nel caso di specie, la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti per la fruizione del diritto di precedenza in oggetto, atteso che, come risulta da allegazioni in atti, la ricorrente è referente unico della suocera atteso che tutti i restanti componenti familiari versano in condizioni oggettive tali da non poter provvedere all'assistenza della suocera portatrice di handicap grave.

Conseguentemente, deve essere accertato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta su tutte le sedi che erano disponibili per la mobilità 2020/2021, in assenza di lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, e tenuto conto del punteggio riportato, indipendentemente dalla suddivisione in fasi, e ad essere assegnata definitivamente nella sede che le spetterebbe, tenuto conto delle sedi indicate in domanda e del punteggio riportato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 (valore indeterminato, semplicità delle questioni, assenza di istruzione) come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso come sopra proposto da [REDACTED] nei confronti del MIUR, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] far valere, ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021 il proprio diritto di precedenza per l'assistenza alla suocera disabile in condizioni di gravità, ex all'art. 33 comma 5 l. n. 104/92, indipendentemente dalle fasi della mobilità e nei termini meglio indicati in motivazione, e ordina all'amministrazione convenuta di riassegnala nella sede che le sarebbe spettata a seguito della corretta applicazione del diritto di precedenza e del punteggio ottenuto, nonché delle preferenze espresse nella domanda.
- Ordina al Ministero convenuto di emanare tutti gli atti necessari e conseguenti.
- Condanna il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, [REDACTED]

Patti, 30/03/2022.

Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata